



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 62 DEL REG. DEL 09-11-2023

Oggetto: Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017

MESSINA SEBASTIANA RITA	P	TROVATO RAFFAELE MARTINO	A
TORRISI SIMONA	P	DONZUSO MARIA ELENA	P
FINOCCHIARO SALVO	A	CAVALLARO FABIO	A
LICCIARDELLO ROSARIO FRANCESCO	P	FISICHELLA ALFIO ALESSIO	A
DI PAOLA GIUSEPPE	P	DI PAOLA ALFIO ANDREA	P
CHIARENZA SEBASTIANO	P	CUTULI ANNA	P
SCARPIGNATO CONCETTINA AGNESE	A	FALCO GIOVANNI LUCA	P
RUSSO GIUSY	P	TORRISI SANTO	P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 5.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 del 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **FALCO GIOVANNI LUCA** nella sua qualità di **VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO Comunale**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE CASABONA DEBORAH MARIA**.

La seduta è Pubblica.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania

Nella seduta del Consiglio Comunale del 09/11/2023, alle ore 20:05, il Segretario generale, d.ssa Deborah Maria Casabona, a seguito dell'appello nominale registra la presenza di n. 11 consiglieri ed assenti n. 5 (consiglieri Finocchiaro Salvo, Scarpignato Concettina A., Trovato Raffaele M., Cavallaro Fabio e Fisichella Alfio A.).

Per gli uffici è presente il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente, arch. Cristaudo Angelo.

Entra il consigliere Finocchiaro Salvo. Presenti n. 12.

Il consigliere Finocchiaro assume la Presidenza e conferma gli scrutatori nominati ad inizio di seduta ovvero i consiglieri: Licciardello Rosario F., Torrisi Simona e Donzuso Maria E..

Subito dopo introduce il 2° punto all'O.dg. avente ad oggetto "Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017", riportante pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Inoltre comunica che la proposta in trattazione è stato oggetto di discussione nella seduta della Commissione Consiliare "Territorio ed Ambiente", tenutasi giorno 8/11/2023, ed invita il Presidente della Commissione a dare lettura del verbale (ivi allegato).

Su invito del Presidente, il Consigliere Russo Giusy dà lettura del verbale della Commissione sopraindicata.

Prende la parola il Responsabile del Settore arch. Cristaudo, il quale illustra il contenuto della proposta.

Il consigliere Donzuso Maria E. riferisce che l'arch. Cristaudo è stato esaustivo.

Il Presidente invita consiglieri ad intervenire.

Non registrando alcun intervento, invita i CapiGruppo consiliari ad effettuare le dichiarazioni di voto.

A nome del Gruppo di Minoranza, il consigliere Donzuso Maria E., preannuncia voto favorevole sulla proposta in esame.

Indi il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta avente ad oggetto: "Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica dell'area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017", che viene approvata all'unanimità dei voti dai 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.62 del 09-11-2023 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

Il Presidente dà atto che la proposta è stata approvata.

Con separata votazione, il Presidente del Consiglio, pone ai voti, l'immediata esecuzione della deliberazione, che del pari viene approvata all'unanimità dei voti.

L'immediata esecuzione della deliberazione viene approvata.

I lavori si concludono alle ore 20:30.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017";

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica, reso in data 31/10/2023 dal Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente LL.PP., arch. Cristaudo Angelo, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dal parere favorevole di regolarità contabile, reso in data 31/10/2023 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, d.ssa Murabito Rosaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente O.R.E.L.

- Con le votazioni in premessa riportate:

DELIBERA

1. **APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017".
2. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA

Vista la legge n. 1150/1942, "Legge urbanistica" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.62 del 09-11-2023 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

Vista la legge regionale n. 71/1978 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.D.G. n. 272 del 23.11.2012, previo decreto VAS n. 486 del 25.09.2012, pubblicato sul G.U.R.S. n. 27 dello 04/01/2013;

Premesso che:

- il Comune di Trecastagni è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 272 del 23.11.2012, previo decreto VAS n. 486 del 25.09.2012, pubblicato sul G.U.R.S. n. 27 del 04/01/2013;
- i vincoli preordinato all'espropriazione risultano essere scaduti alla data del 03/01/2018;
- il Sig. Maugeri Alessio, nato a Catania il 12-04-1951, attesa la decadenza dei predetti vincoli preordinati all'esproprio, con nota del 10/12/2018 invitava il Comune di Trecastagni a volere provvedere alla riclassificazione urbanistica delle particelle, di propria proprietà, distinte in catasto al foglio n.17 ai numeri 1480 (della estensione di circa are 09 e ca. 74), n.1484 (della estensione di circa are 03 e ca. 31) e 1485 (della estensione circa di are 00 e ca. 60), ricadenti in previsioni di parcheggio pubblico del PRG e per tanto sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità, avvertendo l'Amministrazione che decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni avrebbe adito il TAR Sicilia Catania nei modi e nei termini di Legge;
- il Sig. Maugeri Alessio ha proposto ricorso, debitamente notificato al Comune di Trecastagni e successivamente nei termini depositato avanti al Tar Sicilia Catania, registrato al RG n. 322/2019, chiede all'Autorità Giurisdizionale adita la pronuncia conseguente il silenzio del Comune di Trecastagni in ordine alla sua istanza del 10/12/2018, volta alla riclassificazione urbanistica delle dette particelle sopra meglio descritte;
- il T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, con sentenza n. 1975/2019 del 07/08/2019, notificata in data 16/08/2019 al Comune di Trecastagni, ha accolto il ricorso in questione e, per l'effetto:

a) ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sulla istanza inoltrata dal ricorrente;

b) ha condannato il Comune di Trecastagni stesso a pronunciarsi espressamente attraverso un provvedimento motivato di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà del ricorrente entro il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa della stessa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.62 del 09-11-2023 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

c) ha nominato nell'ipotesi di perdurante inadempienza del Comune di Trecastagni un Commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, al fine di provvedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di 120 giorni;

- nel mese di dicembre dell'anno 2019 il Sig. Maugeri Alessio e il Responsabile del Settore Urbanistica si sono riuniti al fine di verificare la sussistenza della possibilità di stipulare ai sensi dell'art.11 Legge n. 241/1990 un accordo, al fine di determinare consensualmente il contenuto del provvedimento da adottare in esecuzione della predetta sentenza del TAR Sicilia Catania, e provvedere alla riclassificazione urbanistica delle particelle di proprietà del ricorrente.

Vista l'allegata proposta di variante urbanistica puntuale redatta dall'UTC del Comune di Trecastagni con la quale determina l'attribuzione alle particelle di proprietà del signor Alessio Maugeri, distinte in catasto al foglio n.17, con numeri 1480 (della estensione di mq. 974 circa), n.1484 (della estensione di circa mq. 331 circa) e n. 1485 (della estensione circa di mq. 60 circa), della destinazione urbanistica di zona B1 (cfr. zona di prima periferia della città storica normata dall'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione) con l'indice di edificabilità previsto dalle norme tecniche di attuazione pari a 3.00 mc/mq, e la cessione perequativa di parte dell'area, nei termini di seguito meglio precisati, per ivi consentire al Comune di Trecastagni di realizzare un parcheggio pubblico ed in parte già destinata a strada (mq. 71,00); La volumetria sviluppata sulle aree cedute e destinate a parcheggio potrà essere trasferita sulla porzione di area riclassificata con i limiti edilizie prescritti dalle norme di attuazione in termini di altezza, numero di piani e distanze dai confini;

Visto che il progetto di variante urbanistica puntuale al vigente P.R.G. del Comune di Trecastagni prevede i seguenti parametri urbanistici:

- Superficie Fondiaria mq. 1.365,00;
- Superficie riclassificata in z.t.o. B1 mq. 669,00 circa;
- Superficie confermata a Parcheggio, da cedere al Comune, mq. 570,00 circa (Area Sorgente);
- Superficie da cedere al Comune per viabilità mq. 71,00 circa;
- Indice densità edilizia fondiaria (If) massimo, 3,00 mc/mq.;



COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania

- Indice densità edilizia dell'Area Sorgente 1,00 mc/mq (indice medio previsto per le zone di saturazione della città consolidata (artt. 12 e 14 delle NN.TT.AA.);
- Altezza massima degli edifici ml, 7,50;
- Distanza minima dal confine, non inferiore a ml. 5,00;
- Distanza tra pareti finestrate e non 10,00 ml.
- Distanza dagli spazi pubblici, come indicato nel D.D.G. n. 272 del 23.11.2012;
- Sono qui ripetute e confermate tutte le altre prescrizioni contenute all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione, con esclusione delle previsioni dell'art. 39 della L.R. 31.03.1972 n. 19 come modificate dall'art. 28 L.R. 21/1973 per gli effetti connessi al trasferimento volumetrico dall'area sorgente;

E' inoltre disposto che il rilascio del titolo autorizzativo a costruire è subordinato alla preventiva cessione gratuita al demanio comunale dell'area sorgente, con destinazione a parcheggio, nonché dell'area ricadente su sede stradale che definisce il perimetro dell'isolato.

Il richiedente il permesso di costruire resta gravato degli oneri derivanti dalla pianificazione, ai fini della trasformazione con l'attuazione degli interventi e la eventuale conseguenziale realizzazione, con le modalità previste dalla normativa Regionale, dal Regolamento Edilizio Comunale.

Restano confermate tutte le altre prescrizioni e disposizioni, qui non modificate, contenute all'art. 11 Zona "B1" delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G..

Visto il progetto di variante urbanistica puntuale al vigente P.R.G. del Comune di Trecastagni di che trattasi è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Studio Geologico
- Tavola 1 Inquadramento
- Tavola 2 Raffronto
- Tavola 3 Rischi e Pericolosità Idraulica
- Tavola 3A Rischi e Pericolosità Geomorfologica
- Tavola 4 Correlazione piano paesaggistico
- Tavola 5 Tavola 6 PRG Variata

Preso atto che il progetto di variante urbanistica puntuale al vigente P.R.G. è munito dei seguenti pareri e nulla osta:

- il parere prot. 77716 del 10/05/2021 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania espresso ai sensi dell'art 13 della legge 2.2.1974 n. 64;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.62 del 09-11-2023 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

- il nulla osta paesaggistico prot. n. 10030 del 05/05/2021 rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
- il parere igienico sanitario rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione U.O. di Igiene Pubblica di Gravina di Catania prot. 09/IP del 05/01/2023.
- il parere VAS CT 52_2 trasmesso con nota prot. 613 del 12/01/2023 dall'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con il quale viene decretata la non assoggettabilità della variante in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la variante urbanistica puntuale, si rende necessaria per ottemperare alle disposizioni della Sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione 1^a di Catania, n. 1975 dello 07/08/2017, a seguito di ricorso proposto dal Sig. Maugeri Alessio proprietario delle particelle distinte in catasto al foglio n.17, ed ai numeri 1480 (della estensione di circa are 09 e ca. 74), n.1484 (della estensione di circa are 03 e ca. 31) e 1485 (della estensione circa di are 00 e ca. 60), ricadenti in previsioni di parcheggio pubblico del PRG e per tanto sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità;

DATO atto della regolarità amministrativa della presente;

CONSIDERATO che la presente non costituisce impegno di spesa o minore entrata per il bilancio dell'Ente;

Visti:

- la L.R. n° 71 /1978 e s.m.i.
- l'art. 172 del D. LGS. 267/2000;
- l'art.2 comma 89 della legge 24/12/2007 n.244;
- i pareri favorevoli resi ai sensi di legge, sopra riportati;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. **approvare**, ai sensi della L. R. n° 71/1978, e ss.mm.ii. la variante urbanistica puntuale in ottemperare alle disposizioni della Sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione 1^a di Catania, n. 1975 dello 07/08/2017, a seguito di ricorso proposto dal Sig. Maugeri Alessio proprietario delle
DELIBERA DI CONSIGLIO n.62 del 09-11-2023 COMUNE DI TRECASTAGNI



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

particelle distinte in catasto al foglio n.17 ai numeri 1480, 1484 e 1485, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Studio Geologico
- Tavola 1 Inquadramento
- Tavola 2 Raffronto
- Tavola 3 Rischi e Pericolosità Idraulica
- Tavola 3A Rischi e Pericolosità Geomorfologica
- Tavola 4 Correlazione piano paesaggistico
- Tavola 5 Tavola 6 PRG Variata

2. applicare le norme di salvaguardia di cui all'art. 19 della L.R. n° 71/78;

3. dare mandato agli Uffici comunali di procedere, dopo l'adozione della variante urbanistica, al deposito e alla pubblicazione di relativo avviso, secondo i criteri stabiliti dall'art 3 della L.R. 71/78, della variante adottata e di provvedere alla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del comune e dell'Assessorato Regionale e dell'Ambiente e di impegnare la spesa necessaria;

4. dare atto che l'adozione del presente atto comporta una spesa presunta di Euro 5.000,00, che deve essere impegnata, occorrente per le pubblicazioni, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della L.R. 71/78, del relativo avviso della variante adottata;

5. dare atto che:

- la procedura di adozione della variante prevista dalla L.R. 71/78 garantisce ai cittadini di proporre osservazioni;
- le osservazioni e/o le opposizioni, acquisite in conseguenza dell'adozione e pubblicazione della variante al piano regolatore, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L.R.n.71/78, saranno oggetto di obbligatorie e opportune deduzioni secondo i termini e le modalità previste dalla L.R.71/78;

6. disporre che, entro i successivi dieci giorni dal termine previsto per le deduzioni, l'Ufficio provveda a trasmettere, nei modi e termini previsti dalla L.R. 71/78, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la variante oggetto del presente atto, unitamente agli atti



COMUNE DI TRECASTAGNI Città Metropolitana di Catania

deliberativi ed alle eventuali osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni;

7. **dare mandato** al responsabile del Settore Urbanistica di impegnare, sull'apposito capitolo di bilancio, la spesa di € 5.000,000, relativa alle spese di pubblicazione;
8. **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente

f.to FALCO GIOVANNI LUCA

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

f.to MESSINA SEBASTIANA
RITA

f.to Dott.ssa. CASABONA
DEBORAH MARIA

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione é stata pubblicata dal **13-11-2023** al **28-11-2023** .

TRECASTAGNI , 29-11-2023

IL MESSO COMUNALE

f.to Musumeci Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **13-11-2023** al **28-11-2023** a norma dell'art. 11 1° comma L.R. 44/1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

TRECASTAGNI , 29-11-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa CASABONA DEBORAH
MARIA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 44/91 COMMA 1.

TRECASTAGNI , 24-11-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa CASABONA DEBORAH
MARIA

Per copia conforme ad uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale ,li 13-11-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa CASABONA DEBORAH
MARIA



COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania
3° Settore: Urbanistica, territorio e Ambiente



Provvedimento di ottemperanza alla
Sentenze del T.A.R. Sicilia - Sezione I di Catania n. 1975 dello 07/08/2017;

VARIANTE PUNTUALE 01/2020
Riclassificazione destinazione urbanistica
di area con vincoli scaduti

TAV.:

R

Carta base: Tavola P6 - del P.R.G.

adottato con Delibera Commissario ad Acta n° 01 del 22/02/2007, modificato con D.C.C. n° 107 del 23/12/2009,
aggiornato con D.C.C. n° 69/10, ed approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012.
VAS decreto n. 486 del 25-09-2012

RAPP.:

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA

Ricorrenti: MAUGERI ALESSIO
Fog. 17 - p.lle: 1480, 1484, 1485

Il Consulente
(ing. Rosario Arcidiacono)

REDATTORI
Il Resp.le del 3° Settore
(geom. Giuseppe Santacroce)

data:

GIUGNO 2020

RELAZIONE TECNICA

Variante puntuale n. 01/2020 di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 dello 07/08/2017

La presente è redatta dal Responsabile del III Settore - urbanistica, territorio e ambiente del Comune di Trecastagni, coadiuvato dall'ing. Rosario Arcidiacono, Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. del Comune di Santa Venerina, all'uopo autorizzato a seguito di espressa richiesta del Sindaco di Trecastagni.

Il provvedimento di variante urbanistica puntuale, si è reso necessario per ottemperare alle disposizioni della Sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione 1^a di Catania, n. 1975 dello 07/08/2017, a seguito di ricorso proposto dal signor ALESSIO MAUGERI nato a Catania il 12-04-1951 ed ivi residente in Largo Enrico Millo n.4, proprietario in tenere del Comune di Trecastagni, alla via Principe di Giovanni, delle particelle distinte in catasto al foglio n.17, ed ai numeri 1480 (della estensione di circa are 09 e ca. 74), n.1484 (della estensione di circa are 03 e ca. 31) e 1485 (della estensione circa di are 00 e ca. 60), ricadenti in previsioni di parcheggio pubblico del PRG e per tanto sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità;

1- PREMESSE -

Il Comune di Trecastagni è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 272 del 23.11.2012, previo decreto VAS n. 486 del 25.09.2012, pubblicato sul G.U.R.S. n. 27 dello 04/01/2013;

Considerato che tali vincoli, attesa la mai avvenuta manifestazione di interesse da parte del Comune di Trecastagni alla realizzazione del previsto parcheggio pubblico, risultano essere scaduti alla data del 03/01/2018, il signor Maugeri, attesa la decadenza del predetto vincolo preordinato all'espropriazione sulle particelle di sua proprietà, con nota del 10/12/2018 invitava il Comune di Trecastagni a volere provvedere alla riclassificazione urbanistica delle particelle in questione, avvertendo l'Amministrazione che decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni avrebbe adito il TAR Sicilia Catania nei modi e nei termini di Legge.

Per l'inerzia del Comune di Trecastagni ad esitare l'istanza, anche per la coincidenza alle vicende connesse con l'insediamento della Commissione Straordinaria, nominata con decreto della Corte dei Conti n. 917 dell'11.05.2018, il ricorrente ha proposto ricorso debitamente notificato al Comune di Trecastagni e successivamente nei termini depositato avanti al Tar Sicilia Catania, registrato al RG n. 322/2019, chiedendo all'Autorità Giurisdizionale adita la pronuncia conseguente il silenzio del Comune di Trecastagni in ordine alla sua istanza del 10/12/2018, volta alla riclassificazione urbanistica delle dette particelle sopra meglio descritte.

Il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 1975/2019 del 07/08/2019, notificata in data 16/08/2019 al Comune di Trecastagni, ha accolto il ricorso in questione e, per l'effetto:



a) ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sulla istanza inoltrata dal ricorrente;

b) ha condannato il Comune di Trecastagni stesso a pronunciarsi espressamente attraverso un provvedimento motivato di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà del ricorrente entro il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa della stessa;

c) ha nominato nell'ipotesi di perdurante inadempienza del Comune di Trecastagni un Commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, al fine di provvedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di 120 giorni;

Evidenziato che le parti nel mese di dicembre dell'anno 2019 si sono riunite al fine di verificare la sussistenza della possibilità di stipulare ai sensi dell'art.11 Legge n. 241/1990 un accordo, al fine di determinare consensualmente il contenuto del provvedimento da adottare in esecuzione della predetta sentenza del TAR Sicilia Catania, e provvedere alla riclassificazione urbanistica delle particelle di proprietà del ricorrente;

2 - CONSIDERAZIONI

La decadenza dei vincoli espropriativi discendenti dalle previsioni di P.R.G. ha comportato il venir meno della disciplina urbanistica in luogo della quale, nelle aree interessate, si applica la disciplina c.d. delle "zone bianche" per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni dell'art.4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10, come sostituito ed integrato dall'art.9 del D.P.R. n.380/2001, recepito in Sicilia con l'art. 4 della L.R. 16/2016 che dispone *"Per l'attività edilizia in aree subordinate ad esproprio per pubblica utilità in presenza di vincoli decaduti e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà."*

In tale situazione, di fatto viene a mancare la programmazione d'uso del territorio e si pongono dei dubbi sull'utilizzazione dello stesso, in riferimento, soprattutto, alla necessità che tali terreni siano precipuamente classificati dal punto di vista urbanistico, in modo tale da garantire la piena fruibilità del fondo da parte del legittimo proprietario, con la possibilità di esercitare il cd. *jus aedificandi*, principio consolidato, sia in giurisprudenza (*Consiglio di Stato, 12 ottobre 2010, n. 7442; id., 28 aprile 2010, n. 1405*) e sia in dottrina, che obbliga il Comune di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica, nel momento in cui decadono i vincoli insistenti su di essa, che comportando di fatto *"la non edificabilità"*, privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico.

Su tale obbligo si fonda la necessità di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle zone prive di una specifica destinazione di uso, dovendo il P.R.G. ricomprendere la totalità del territorio comunale, non è ammissibile l'esistenza di queste aree in un contesto in cui l'uso del territorio resta interamente soggetto alla disciplina degli strumenti urbanistici.

La mancata riclassificazione urbanistica dell'area, con vincoli decaduti, determina un'illegittima inerzia da parte della P.A. sebbene sia possibile la formazione del silenzio rifiuto anche a seguito dell'intimazione della diffida da parte dei proprietari dell'area stessa (anche se sembrerebbe non necessaria la diffida, alla luce del nuovo rito sul silenzio previsto dal codice del processo amministrativo). Invero, è riconosciuto al proprietario del terreno con vincoli espropriativi decaduti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo da parte del Comune della revisione urbanistica, il potere di presentare un'istanza per ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, come nel caso che ci interessa, e la P.A. è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare tale decisione, fermo restando il potere discrezionale della P.A. in ordine alla scelta della destinazione in coerenza con la generale disciplina del territorio nonché dell'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.

Tuttavia il principio della efficacia a tempo indeterminato del piano regolatore, sancito dall'art. 11 della legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150, è stato vanificato dalla esigenza, come emerge dai numerosi interventi della Corte Costituzionale e delle Giurisdizioni amministrativa ed ordinaria, di limitare temporalmente l'efficacia dei vincoli di P.R.G. al fine di garantire il diritto di proprietà che trova nell'art. 42 della Costituzione un saldo presidio di tutela. Non solo, le ragioni che inducono una costante revisione degli strumenti urbanistici, per la temporanea efficacia dei vincoli di P.R.G., attraversano la esigenza della pianificazione urbanistica come momento imprescindibile della crescita socio-economica delle aree urbane, poiché un territorio privo, anche temporaneamente, di pianificazione urbanistica subisce gravi ripercussioni conseguenti le notevoli limitazioni alla programmazione di tutte le attività economiche

3 – LA VARIANTE



Il provvedimento di revisione urbanistica, come detto, oltre che ottemperare ad una precisa disposizione del Giudice, tende anche a prevenire ulteriori aggravii di spesa in danno dell'Ente, derivante dall'insediato del Commissario ad Acta, e come detto dal confronto fra le parti interessate, si è proceduto ad una attenta disamina degli ambiti territoriali coinvolti e delle possibili soluzioni nel corso ed esponendo, da parte del Comune, le opportune osservazioni, attenendosi, in ogni caso al sancito principio della discrezionalità delle scelte della P.A. nell'unico presupposto della tutela dell'interesse pubblico sebbene secondo canoni di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa.



L'area oggetto della presente, contornata con linea tratteggiata di colore rosso nelle figure a lato, è incisa dal vincolo di zona " P - parcheggio ", individuata nella Tavola grafica n. 6 del P.R.G., ricadente nell'isolato delimitato dalla via: Luigi Patti, Principi di Giovanni, Principi di Villafrati e IV Novembre; è disciplinata all'art. 7, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ove è disposto "Dette aree (parcheggi pubblici di cui al D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444) rappresentano opera di urbanizzazione primaria; sono parte integrante della viabilità, sono luoghi di interscambio tra viabilità carrabile e viabilità pedonale".

Ai fini della decisione attesa, per gli adempimenti di cui alla citata sentenza, si è ritenuto doverosi valutare la concreta natura del vincolo ed è stato utile soffermarsi alle citate disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. desumendo che gli spazi a parcheggi sono "attrezzature di interesse comune" correlabili alle specifiche funzioni pertinenti se a servizio di strutture e/o aree pubbliche, di strade pubbliche e quelle previsti a standard di quartiere e/o di strutture di interesse pubblico realizzati da privati.

Per le peculiarità della sua ubicazione, l'area di che trattasi, non è posta a servizio di viabilità principale di P.R.G., ma ascrivibile alla categoria funzionale di "dotazione a standard urbanistico" non necessaria in quanto limitrofa ad altra più ampia area con previsione a "Parcheggio" posta a servizio di struttura di interesse pubblico: Palazzo dei Principi Di Giovanni oggetto di finanziamento stralcio per il suo riuso. Tale ultima circostanza, alternativa, fa ritenere di poco interesse la permanenza del vincolo pubblicistico di destinazione, quale connotazione necessaria al perseguimento di primarie esigenze della collettività, legate alla vivibilità degli spazi urbani. E' notorio che l'indennizzabilità dei vincoli preordinati all'esproprio per pubblica ha reso poco efficace la "auspicata" attuazione delle previsioni di Piano e la ricorrente prassi "perequativa" rappresenta una efficace modalità al superamento dei limiti delle procedure dell'esproprio generalizzato, spesso eccessivamente oneroso e conflittuale, in favore di forme consensuali di prelievo socialmente condivise per il plusvalore derivato.

La scelta di riclassificare l'area, circa l'onere probatorio dell'eventuale riduzione delle "dotazione a standard urbanistico", conseguente la nuova qualificazione urbanistica, è sostenuta dalla previsione contenuta all'art. 96 del Regolamento Edilizio Comunale ove è disposto che nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi previsti al comma 2, at. 5 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444. Detta disposizione, in relazione alla predetta alternativa previsione a parcheggio e alla diffusa tipologia "a villette" nell'intero comparto urbanistico di riferimento (zona C2), fa perdere una qualunque *utilitas* della previsione di parcheggio, che appare più una "operazione" di rimarginatura dello *zoning*, incastonata nel tessuto edilizio che una necessaria dotazione a standard e non ultimo l'elevato onere economico che la P.A. dovrebbe sostenere per procedere all'espropriazione delle aree potendo preferire, e concentrare risorse economiche, nella ripetuta "previsione alternativa" poiché di maggiore interesse, maggiormente fruibile da viabilità principale di P.R.G. e, per altro, più funzionale agli scopi di pubblico servizio in quanto connettibile alla fruizione di struttura pubblica. In ultimo, la variante di che trattasi, non interessa l'intera previsione ma solo parte della stessa, con i vantaggi di seguito esposti ed oggetto della predetta intesa ex art. 11 legge 241/90.

In accoglimento, si propone la riqualificata dell'area secondo la prevalente destinazione d'uso del comparto, che per quanto condivisa, costituisce la salvaguardia del rapporto fra pianificazione urbanistica e tutela della proprietà.

La riclassificazione urbanistica dell'area prevede l'applicazione del principio perequativo al fine di consentire un equilibrio fra l'azione di tutela dell'interesse pubblico e quella dello "*jus aedificandi*", pervenendo ad una pianificazione riequilibrata e più rispettosa dei principi di uguaglianza e di imparzialità per la virtuosa innovazione che, attraverso la partecipazione del privato, coniuga parità di trattamento e tutela dell'assetto del territorio, cioè il prelievo di una quota della rendita fondiaria per finanziare un "pezzo di città pubblica" consentendo così di ripartire dei benefici legati alle decisioni amministrative tra i proprietari interessati alla trasformazione.

Il Comune di Trecastagni procedendo alla redazione degli atti ed elaborati grafici a contenuto urbanistico, determina l'attribuzione alle particelle di proprietà del signor Alessio Maugeri, distinte in catasto al foglio n.17, con numeri 1480 (della estensione di mq. 974 circa), n.1484 (della estensione di circa mq. 331 circa) e n. 1485 (della estensione circa di mq. 60 circa), della

destinazione urbanistica di zona B1 (cfr. zona di prima periferia della città storica) con l'indice di edificabilità previsto dalle norme tecniche di attuazione pari a 3.00 mc/mq, e la cessione perequativa di parte dell'area, nei termini di seguito meglio precisati, per ivi consentire al Comune di Trecastagni di realizzare un parcheggio pubblico ed in parte già destinata a strada (mq. 71,00). La volumetria sviluppata sulle aree cedute e destinate a parcheggio potrà essere trasferita sulla porzione di area riclassificata con i limiti edilizie prescritti dalle norme di attuazione in termini di altezza, numero di piani e distanze dai confini;



4 - NORME DI ATTUAZIONE E INDICI EDILIZI ED URBANSTICI DELLA VARIANTE:

- Superficie Fondiaria mq. 1.365,00;
- Superficie riclassificata in z.t.o. B1 mq. 669,00 circa;
- Superficie confermata a Parcheggio, da cedere al Comune, mq. 570,00 circa (Area Sorgente);
- Superficie da cedere al Comune per viabilità mq. 71,00 circa;
- Indice densità edilizia fondiaria (If) massimo, 3,00 mc/mq.;
- Indice densità edilizia dell'Area Sorgente 1,00 mc/mq (indice medio previsto per le zone di saturazione della città consolidata (artt. 12 e 14 delle NN.TT.AA.);
- Altezza massima degli edifici ml, 7,50;
- Distanza minima dal confine, non inferiore a ml. 5,00;
- Distanza tra pareti finestrate e non 10,00 ml.
- Distanza dagli spazi pubblici, come indicato nel D.D.G. n. 272 del 23.11.2012;
- Sono qui ripetute e confermate tutte le altre prescrizioni contenute all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione, con esclusione delle previsioni dell'art. 39 della L.R. 31.03.1972 n. 19 come modificate dall'art. 28 L.R. 21/1973 per gli effetti connessi al trasferimento volumetrico dall'area sorgente;

E' inoltre disposto che il rilascio del titolo autorizzativo a costruire è subordinato alla preventiva cessione gratuita al demanio comunale dell'area sorgente, con destinazione a parcheggio, nonché dell'area ricadente su sede stradale che definisce il perimetro dell'isolato.

Il richiedente il permesso di costruire resta gravato degli oneri derivanti dalla pianificazione, ai fini della trasformazione con l'attuazione degli interventi e la eventuale conseguenziale realizzazione, con le modalità previste dalla normativa Regionale, dal Regolamento Edilizio Comunale.

Restano confermate tutte le altre prescrizioni e disposizioni, qui non modificate, contenute all'art. 11 – Zona “B1” delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G..

5 - PRINCIPIO PEREQUATIVO APPLICATO

Nella fattispecie, si è ritenuto riferirsi al principio di “perequazione parziale”, limitata alle componenti di riqualificazione o di nuova espansione, caratterizzata dalla possibilità edificatorie con trasferimento in favore dell'area di concentrazione e cessione al demanio comunale dell'area (sorgente). Ciò consente di definire indici diversi rispetto alla z.t.o. in quanto applicabile esclusivamente all'interno del comparto. L'eventuale volumetria in eccesso (non utilizzata), comporterà diritti edificatori, trasferibili per interventi di ampliamento volumetrico e recupero edilizio nei tessuti consolidati classificati zone “B1 e B2” del P.R.G. escludendo così nuovo “carico urbanistico”;

La soluzione perequativa proposta, attenua gli impatti discriminatori della pianificazione a zone e attiva procedure di “acquisto” meno oneroso di suoli in favore della Pubblica Amministrazione, da destinare a finalità collettive, e ne consegue un’effettiva equità distributiva della rendita fondiaria ed un più equilibrato uso del suolo, coerente con le aspettative della popolazione residente avviando un sostanziale cambiamento del processo di pianificazione: dal paradigma del potere – zonizzazione - localizzazione a quello del consenso – comparto – compartecipazione; affidato a meccanismi consensuali ed impegni e responsabilità di risultato assunti dal privato.

6 - TABELLA URBANISTICA

Fog.	Particella	Sup. catastale mq.	Z.T.O.		Variazioni Superficie (*)	
			Attuale	Nuova	Riclassificata mq.	Perequata mq.
17	1480	974,00	P	B1/pe	669,00	
			P	P	As	305,00
	1484	260,00	P	P	As	260,00
			71,00	strada	strada	
	1485	35,00	P	B1/pe	30,00	
			P	P	As	5,00
	25,00	B1	B1	25,00		
	TOTALI	1.365,00			724,00	570,00

* le superfici sono espresse con approssimazione, in ragione della scala di dettaglio e, per tanto, dovranno ritenersi utili gli allineamenti stradali ed i confini fra proprietà esistenti

La nuova destinazione urbanistica non comporta alcun carico urbanistico poiché la conseguente dotazione delle aree a standard, connessa alla volumetria da insediare, è soddisfatta con la messa a disposizione dell’area a parcheggio che non è solamente una quantità ma un dato mirato ad uno scopo esplicito (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 13 n. 2016), essendo gli standard urbanistici, degli indicatori minimi della qualità edificatoria, riferiti ai limiti inderogabili di densità edilizia, di rapporti spaziali tra le costruzioni e di disponibilità di aree destinate alla fruizione collettiva e, come tali, destinati a connettersi direttamente con le aspettative dei fruitori dell’area interessata. Ciò definisce la necessità della funzionalizzazione rispetto delle esigenze e la concreta e non virtuale fruizione. La coerenza di questa stretta correlazione spaziale tra intervento edilizio e localizzazione dello standard, correlazione che connota il tema della qualità edilizia, assume una valenza ancora più marcata nei casi in cui operino strumenti urbanistici informati al principio della perequazione.

7 - VAS – Valutazione ambientale strategica

Si osserva che lo strumento urbanistico generale è stato sottoposto a VAS giusto decreto n. 486 emesso in data 25-09-2012, con il quale è stato espresso ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs 152/2006, il parere positivo di compatibilità ambientale;

Trattandosi di riclassificazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi connessi alla destinazione a Parcheggio di cui è incisa l'area, estesa complessivamente mq. 1.365,00, e considerato che mq. 641,00 mantengono l'originaria destinazione urbanistica (mq 540 a parcheggio e mq. 71 a sede stradale) e circa mq. 669,00 sono oggetto della presente variante di riclassificazione urbanistica (zona B1), per la esiguità della estensione dell'area interessata si RICHIAMANO i contenuti della circolare n. 1/2019. prot. 3835 del 26.02.2019, avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., linee guida", che costituisce atto di indirizzo nei confronti degli enti della Regione Siciliana, allo scopo di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare rispetto agli obblighi sanciti dal predetto decreto, con la quale è chiarito il principio di non duplicazione della VAS, essendo l'area interessata già oggetto di precedente valutazione si rileva che:

- a) La riclassificazione è compatibile con l'assetto territoriale della zona a cui afferisce il comparto;
- b) E' meritevole di accoglimento, da parte del consiglio comunale poiché coniuga i prioritari principi di tutela dell'interesse pubblico con il diritto (compensativo) di edificare, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso;
- c) Non si rilevano contrasti con gli interessi urbanistici da tutelare;
- d) L'area non ricade in aree protette: SIC, ZPS, Parchi, ZSC, ecc. e non interessa zone di protezione speciale idrogeologica o siti potenzialmente contaminati o siti di interesse nazionale;
- e) Non è previsto l'espianto di alberi monumentali e/o di colture specializzate;
- f) Non interessa aree di pregio ecologico in zone non protette secondo la Carta della Natura;
- g) Ricade in area di tutela: livello 1 del Piano Paesaggistico, paesaggio locale 18a "centri storici di Catania, Gravina, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, San Giovanni La Punta, Trecastagni, Viagrande,..."
- h) Ricade in area di tutela ex artt. 139 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
- i) Non ricade in area definita R3 e R4 nel Piano di assetto idrogeologico (PAI);
- j) Non trattasi di aree agricole specializzate e non è previsto l'espianto di colture di pregio agricolo indicate dal "Pacchetto qualità" e dai regolamenti U.E.;

Si allegano:

- Stralcio delle Norme tecniche di attuazione;
- Copia della Sentenza del TAR Sicilia, sezione di Catania;
- Studio geomorfologico;
- Rapporto ambientale preliminare

Trecastagni, lì

Il Consulente
Ing. Rosario Arcidiacono

Il Responsabile del Settore
geom. Giuseppe Santacroce

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 777/Area1^S.G. del 15 Novembre 2022, con il quale la Dott.ssa Elena Pagano è stata nominata Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ”Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 16 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
- VISTO** l’art. 18 della L.R. 13 Agosto 2020 n. 19;
- VISTA** la propria Direttiva, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli “*Affari Urbanistici*” di predisporre il provvedimento finale per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e consegnato alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;
- VISTO** il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, pertanto abrogato;
- VISTA** l’istanza prot. n. 23015 del 10/10/2022, acquisita al prot. DRU al n. 16123 del 10/10/2022, con la quale il Comune di Trecastagni, n.q. di Autorità procedente ha chiesto l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variazione della destinazione d’uso di area con vincoli scaduti in Ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 dello 07/08/2017, del terreno censito in catasto al foglio 17 particelle nn. 1480, 1482, 1484, 1485;
- VISTA** la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. n. 16734 del 20/10/2022 con la quale il **Servizio 4 – Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale** ha comunicato l’avvio della fase di consultazione del **Rapporto Ambientale Preliminare** e degli altri atti ed elaborati, relativo alla proposta di Variazione della destinazione d’uso di area con vincoli scaduti, in ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017, del terreno censito in catasto al foglio 17 particelle nn. 1480, 1482, 1484, 1485 ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) presso loro sedi e indirizzi:
- **Dipartimento Regionale dell’Ambiente**
 - **Dipartimento Regionale Tecnico**
 - **Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**
 - **Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti**
 - **Dipartimento Regionale dell’Energia**
 - **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**
 - **Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Dip. Interventi strutturali**
 - **Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – DAP di Catania**
 - **Città Metropolitana di Catania**
 - **Ufficio Genio Civile di Catania**
 - **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**
 - **ASP Catania**
 - **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania**
- VISTI** i pareri pervenuti da parte dei seguenti S.C.M.A.:
- **ARPA Sicilia** nota prot. DRU n. 18423 del 18/11/2022.
 - **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**, prot. DRU n. 18317 del 16/11/2022.
 - **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**, prot. DRU n. 16810 del 21/10/2022.
- PRESO ATTO** che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.
- CONSIDERATO** che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei S.C.M.A.;
- VISTA** la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 18774 del 24/11/2022, con la quale si comunica alla C.T.S. che il Servizio 4/DRU ha provveduto all’inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il **codice di procedura n. 2177**, nell’apposito Portale Regionale per le Valutazioni e

Autorizzazioni Ambientali per la variazione della destinazione d'uso di area con vincoli scaduti in ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017 del terreno censito in catasto al foglio 17 particelle nn. 1480, 1482, 1484, 1485;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 152 del 04/01/2023 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso i pareri resi durante la seduta plenaria del 30/12/2022;

VISTO il parere n. 494/2022 del 30/12/2022 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale con il quale viene espresso **parere di non assoggettabilità a VAS** della variante al PRG di Trecastagni relativa alla modifica della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione scaduto individuata in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485, a seguito di sentenza T.A.R. sez.- Catania n. 1975 del 07/08/2017, con l'osservanza delle raccomandazioni indicata dall'ARPA con nota n. 60870 del 17/11/2022.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 494/2022 del 30/12/2022 che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 494/2022 del 30/12/2022, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la variante al PRG di Trecastagni relativa alla modifica della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione individuata in catasto al foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485, a seguito di sentenza T.A.R. sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017 **non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Art. 2)** Il Comune di Trecastagni, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 12 GEN. 2023

Il Dirigente Generale
arch. Calogero Beringheli



Codice procedura: 2177

Classifica: VAS CT 52-2

Proponente: Ditta Alessio Maugeri

Autorità procedente: Comune di Trecastagni

OGGETTO: “Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“variazione della destinazione d’uso di un’area con vincolo preordinato all’espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017”*”.

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 494/2022 del 30/12/2022

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento*” ed il successivo comma 3-bis: “*L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente*”;

1

Commissione Tecnica Specialistica - Codice procedura: 2177 - Classifica: VAS CT 52-2 **Proponente:** itta Alessio Maugeri **Autorità procedente:** Comune di Trecastagni **OGGETTO:** “Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“variazione della destinazione d’uso di un’area con vincolo preordinato all’espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017”*”.

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15.12.2021, che disciplina il funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;



VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 23015 del 10.10.2022, acquisita al prot. DRU al n. 16123 del 10.10.2022, con la quale il Comune di Trecastagni, n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione delle procedura in oggetto della proposta di "*variazione della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017*" (di seguito proposta di Variante);

VISTA la nota n. 16734 del 20.10.2022 con la quale il DRU ha avviato la consultazione ex art 12 del TUA i con i sotto elencati SCMA

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Dipartimento Regionale Tecnico
- Dipartimento Regionale delle Attività produttive
- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'energia
- Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
- Dipartimento Regionale dell'agricoltura
- ARPA Catania
- Città Metropolitana di Catania
- Ufficio Genio Civile di Catania
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

invitando a esprimere il parere di competenza entro il termine di 30 giorni.

VISTA la nota n. 18774 del 24.11.2022 con la quale il DRU ha trasmesso alla CTS la documentazione per la valutazione di competenza specificando che a seguito delle consultazioni sono pervenuti i pareri di ARPA, Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania e Dipartimento dello Sviluppo Rurale.

Commissione Tecnica Specialistica - Codice procedura: 2177 - Classifica: VAS CT 52-2 Proponente: itta Alessio Maugeri Autorità procedente: Comune di Trecastagni OGGETTO: "Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "*variazione della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017*".
Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.



VISTI i pareri pervenuti:

- Dipartimento dello Sviluppo Rurale: nota prot. 89456 del 29.10.2022 nella quale si rappresentano che non vengono ravvisati profili di competenza;
- Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania: nota n. 10030 del 05.05.2021 con la quale si rilascia parere favorevole;
- ARPA: nota 60870 del 17.11.2022 con la quale si esprime parere di non assoggettabilità a VAS a condizione che raccomandando, *“che qualunque nuova eventuale realizzazione sia:*
 - *provvista di sistema di smaltimento delle acque meteoriche;*
 - *progettata a seguito di approfondimenti geomorfologici finalizzati anche a lla verifica dell' eventuale presenza di pozzi vicini e dell'andamento della falda freatica;*
 - *provvista di apposita strategia per l' efficace gestione operativa del cantiere, così da prevenire la dispersione di inquinanti presso eventuali recettori sensibili nel contesto in cui l' opera si inserirà;*
 - *realizzata a seguito di verifica della qualità delle terre da scavo che si intendono riutilizzare (stimata in circa 2000 mc) a sensi dei D. Lgs. n. 152 /20 06 e DPR 120 / 2 01 7 e finalizzata al suo effettivo riutilizzo, recupero o trasferimento in discarica;*
 - *provvista di interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/ attrezzate in cui vengano utilizzate le specie di supporto della biodiversità e rispettati i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del Regolamento (UE) N. 114 3/ 20 14. In particolare, l' eventuale espianto delle piante di olivo, qualora presenti, che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare dovrà essere preventivamente autorizzato da l'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell' autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. n. 475 del 27/07/1945.*
 - *utilizzi forniture di componenti e impianti ecocompatibili che rispettino requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati e le superiori considerazioni è l' avviso della scrivente Agenzia .*

VISTI gli elaborati prodotti consistenti in:

1. RS01EET0001A0 Elenco elaborati trasmessi
2. RS01IST0001A0 Istanza
3. RS01REL0001A0 ALL.01 Relazione tecnica
4. RS01REL0002A0 ALL.02 - Relazione paesaggistica
5. RS01EPS0001A0 ALL.03 - Corografia - Stralcio catastale - Aerofotogrammetria - P.R.G.
6. RS01EPS0002A0 ALL.04 - Inquadramento
7. RS01EPS0003A0 ALL.05 – Raffronto fra lo Stato di fatto e la proposta di variante RS01EPS0004A0 ALL.06 - Pericolosità Idraulica e Rischio idraulico
8. RS01EPS0005A0 ALL.07 - Pericolosità e Rischio Geomorfologico Carta dei dissesti
9. RS01EPS0006A0 ALL.08 - Correlazione con il piano paesaggistico
10. RS01EPS0007A0 ALL.09 - TAVOLA 6 di P.R.G. VARIATA
11. RS01REL0003A0 ALL.10 – Studio Geologico
12. RS01RPA0001A0 Rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S.
13. RS00OBB0002A0 File in formato.shp
14. RS01ADD0001A0 Nulla Osta Soprintendenza

4

Commissione Tecnica Specialistica - Codice procedura: 2177 - Classifica: VAS CT 52-2 Proponente: itta Alessio Maugeri Autorità procedente: Comune di Trecastagni OGGETTO: “Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di “variazione della destinazione d’uso di un’area con vincolo preordinato all’espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017”.
Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.



15. RS01ADD0002A0 Parere Genio Civile
16. RS01ADD0003A0 Sentenza TAR
17. RS01ADD0004A0 Dichiarazione estensore del Rapporto Preliminare
18. RS01ADD0005A0 C.I. e C.F. Ing. Ferlito Mario
19. RS01ROI0001A0 Ricevuta oneri istruttori

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nel Rap viene riportato quanto segue:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi della variante;

Il Comune di Trecastagni è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 272 del 23.11.2012, previo decreto VAS n. 486 del 25.09.2012.

Considerato che tali vincoli, attesa la mai avvenuta manifestazione di interesse da parte del Comune di Trecastagni alla realizzazione del previsto parcheggio pubblico, risultano essere scaduti alla data del 03/01/2018, il signor Maugeri, attesa la decadenza del predetto vincolo preordinato all'espropriazione sulle particelle di sua proprietà, con nota del 10/12/2018 invitava il Comune di Trecastagni a volere provvedere alla riclassificazione urbanistica.

Per l'inerzia del Comune di Trecastagni ad esitare l'istanza, ... il ricorrente ha proposto ricorso debitamente notificato al Comune di Trecastagni e successivamente nei termini depositato avanti al Tar Sicilia Catania, registrato al RG n. 322/2019....

Il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n. 1975/2019 del 07/08/2019, notificata in data 16/08/2019 al Comune di Trecastagni, ha accolto il ricorso in questione e, per l'effetto: a) ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sulla istanza inoltrata dal ricorrente; b) ha condannato il Comune di Trecastagni stesso a pronunciarsi espressamente attraverso un provvedimento motivato di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà del ricorrente entro il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa della stessa; c) ha nominato nell'ipotesi di perdurante inadempienza del Comune di Trecastagni un Commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, al fine di provvedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di 120 giorni....

L'area oggetto della presente è incisa dal vincolo di zona " P - parcheggio ", individuata nella Tavola grafica n. 6 del P.R.G., ricadente nell'isolato delimitato dalla vie: Luigi Patti, Principi di Giovanni, Principi di Villafrati e IV Novembre; è disciplinata all'art. 7, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G....

La riclassificazione urbanistica dell'area prevede l'applicazione del principio perequativo al fine di consentire un equilibrio fra l'azione di tutela dell'interesse pubblico e quella dello "jus

5

Commissione Tecnica Specialistica - Codice procedura: 2177 - Classifica: VAS CT 52-2 Proponente: itta Alessio Maugeri Autorità procedente: Comune di Trecastagni OGGETTO: "Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "variazione della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017".
Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.



aedificandi”, pervenendo ad una pianificazione riequilibrata e più rispettosa dei principi di uguaglianza e di imparzialità per la virtuosa innovazione che, attraverso la partecipazione del privato, coniuga parità di trattamento e tutela dell’assetto del territorio, cioè il prelievo di una quota della rendita fondiaria per finanziare un “pezzo di città pubblica” consentendo così di ripartire dei benefici legati alle decisioni amministrative tra i proprietari interessati alla trasformazione

Il Comune di Trecastagni procedendo alla redazione degli atti ed elaborati grafici a contenuto urbanistico, determina l’attribuzione alle particelle di proprietà del signor Alessio Maugeri, distinte in catasto al foglio n.17, con numeri 1480 (della estensione di mq. 974 circa), n.1484 (della estensione di circa mq. 331 circa) e n. 1485 (della estensione circa di mq. 60 circa), della destinazione urbanistica di zona B1 (cfr. zona di prima periferia della città storica) con l’indice di edificabilità previsto dalle norme tecniche di attuazione pari a 3.00 mc/mq, e la cessione perequativa di parte dell’area, nei termini di seguito meglio precisati, per ivi consentire al Comune di Trecastagni di realizzare un parcheggio pubblico ed in parte già destinata a strada (mq. 71,00). La volumetria sviluppata sulle aree cedute e destinate a parcheggio potrà essere trasferita sulla porzione di area riclassificata con i limiti edilizie prescritti dalle norme di attuazione in termini di altezza, numero di piani e distanze dai confini.

INDICI EDILIZI ED URBANSTICI DELLA VARIANTE:

Superficie Fondiaria mq. 1.365,00;

Superficie riclassificata in z.t.o. B1 mq. 669,00 circa;

Superficie confermata a Parcheggio, da cedere al Comune, mq. 570,00 circa (Area Sorgente); -

Superficie da cedere al Comune per viabilità mq. 71,00 circa;

Indice densità edilizia fondiaria (If) massimo, 3,00 mc/mq.;

Indice densità edilizia dell’Area Sorgente 1,00 mc/mq

Altezza massima degli edifici ml, 7,50;

Distanza minima dal confine, non inferiore a ml. 5,00;

Distanza tra pareti finestrate e non 10,00 ml.

Distanza dagli spazi pubblici, come indicato nel D.D.G. n. 272 del 23.11.2012;

- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Contesto idrogeomorfologico

Dall’indagine conoscitiva eseguita sulla zona, è emerso che l’area d’intervento è/non è - soggetta a rischio idraulico, non è - sottoposta a Vincolo Idrogeologico e è/non è - interessata da fenomeni di frana, smottamento o di cave in galleria. Dall’indagine geologica è risultato che il sito è perfettamente idoneo alla realizzazione dell’intervento.

Elementi del paesaggio e vegetazione

Commissione Tecnica Specialistica - Codice procedura: 2177 - Classifica: VAS CT 52-2 Proponente: itta Alessio Maugeri Autorità procedente: Comune di Trecastagni OGGETTO: “Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di “variazione della destinazione d’uso di un’area con vincolo preordinato all’espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017”.
Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.



Elemento che caratterizza il paesaggio nella zona è un bilanciato equilibrio tra gli aspetti del paesaggio agrario di bassa montagna/precollinare e quelli più recenti, indotti dall'urbanizzazione. L'area interessata contempla certamente tutti quei requisiti favorevoli per ritenere che i valori naturali, paesaggistici ed ambientali siano sufficientemente protetti.

Ecosistemi

L'area in oggetto ha una connotazione fortemente antropica, a ridosso del centro storico. La zona non è interessata da "corridoi ecologici". Clima acustico e qualità dell'aria La zona in oggetto è posta all'interno di un'area di intensa attività umana... La zona è caratterizzata da un'attività antropica piuttosto accentuata. La realizzazione dell'intervento, che consiste essenzialmente in edilizia residenziale, e quindi con emissioni legate solo all'impianto di riscaldamento, peraltro ad alta efficienza, non avrà ricadute su questi due fattori.

Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso rappresenta un impatto di una certa intensità, quindi, sarà prevista la riduzione al minimo della luce inutilmente dispersa nelle aree circostanti, evitando le immissioni di luce sopra l'orizzonte mediante l'utilizzo di apparecchi totalmente schermati il cui unico flusso, proiettato verso l'alto rimane quello riflesso dalle superfici.

Accessibilità dell'area

L'accessibilità ai lotti è garantita direttamente da pubblica Via.

Recettori antropici sensibili

Nell'immediato intorno non ne sono segnalati

Reti tecnologiche

Le reti dei servizi, acqua, energetica, telefonica, fognaria e smaltimento acque piovane sono gli impianti idrici, fognari/acque meteoriche ed elettrici.

Vincoli, tutele ed indirizzi specifici

La zona è sottoposta al vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA., la quale ha già emesso il proprio parere. Nel territorio comunale non ricadono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale – ZPS. Nei territori comunali limitrofi non ricadono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS . Nell'intorno non sono presenti siti di interesse archeologico; non sono presenti fiumi, torrenti corsi d'acqua, a distanza dall'area di intervento. 7.3

Altri rischi

Dall'esame degli elaborati e dal quadro conoscitivo del piano, la zona non risulta interessata da nessun altro vincolo.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:



- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- Carattere cumulativo degli impatti;
- Natura transfrontaliera degli impatti;
- Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Su detti aspetti dal RAP risulta quanto segue

POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE

La variante non aumenta le pressioni attese dalla sua realizzazione non sono generati neanche impatti del tipo transfrontalieri.

Pressioni attese dalla attuazione e indicazioni di mitigazione

Data la natura dell'intervento, nel quadro complessivo, non sono attesi effetti rilevanti che possano alterare la percezione e la valenza dei luoghi. Relativamente alla componente paesaggio, si ritiene che la variante non muterà significativamente la percezione dei luoghi. Il carico urbanistico atteso è estremamente limitato. L'aumento di emissioni (inquinamento luminoso, emissioni da riscaldamento, traffico) saranno estremamente limitati in relazione alle nuove tecnologie da adottarsi per il risparmio energetico e all'ottimizzazione dell'uso di fonti energetiche tradizionali e alternative, così come ampiamente descritto precedentemente. In tal senso gli interventi saranno mirati a contenere i consumi energetici attraverso la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici, nonché l'utilizzo di luci a led per l'illuminazione stradale.

Pressioni attese dal cantiere e indicazioni di mitigazione

La futura fase di cantiere sarà realizzata attraverso un permesso di costruire in modo che le lavorazioni sia delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune che le singole costruzioni e dei vari allacci alle pubbliche possano essere realizzate simultaneamente. L'intervento sarà effettuato in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Le lavorazioni saranno realizzate tutte all'interno del comparto, tuttavia sono prevedibili fin d'ora interferenze riassumibili in:

- *lieve incremento di mezzi lungo la rete viaria cittadina per il trasporto del materiale connesso alla costruzione;*
- *leggeri emissioni rumorose e vibrazionali dovute all'utilizzo di apparecchiature rumorose;*
- *possibili sollevamenti di polveri sia per la movimentazione terra che per il passaggio di mezzi o veicoli movimento terra entro l'area di cantiere. In generale, la fase di cantiere avrà avvio nella recinzione del cantiere con l'inserimento di protezioni a cose e all'interferenza con le persone. Si prevede la realizzazione di baracche di cantiere per le varie necessità, la realizzazione di un*



impianto idrico provvisorio, di un impianto fognario per le baracche di cantiere e di un impianto elettrico di cantiere.

Si provvederà successivamente allo scortico del terreno superficiale, quale preparazione del terreno per la collocazione delle strutture di fondazione delle strutture abitative, poste ad una profondità, nella costruzione dei muri di recinzione, delle strade e delle aree a verde da cedere al Comune. Infine si proseguirà il completamento del fabbricati e da ultimo le opere di urbanizzazione.

Produzione di rifiuti

I rifiuti che si verranno a creare sono dovuti a scarto di lavorazione, tale materiale sarà per lo più inviato presso un impianto di stoccaggio di una ditta specializzata per un eventuale reimpiego secondo le norme di legge. Si valutano circa 30 mc. di materiale che dovrà essere conferito in discarica e/o smaltito da ditte specializzate. Altro materiale di rifiuto prodotto dal cantiere sono i prodotti di confezionamento dei diversi materiali impiegati: si tratta in genere di carta e cartone, legno, plastica e ferro o altri materiali metallici. Si prevede l'utilizzo di appositi cassoni all'interno del sedime di cantiere dove smaltire in modo differenziato questi materiali che poi saranno conferiti in modo appropriato da una ditta specializzata.

Alimentazione idrica

Si prevede l'allacciamento alla rete idrica esistente prevedendo una richiesta di circa 1.000 l/g per le lavorazioni di cantiere. Altri consumi sono legati ai servizi igienici degli addetti.

Scarichi Idrici

Per il personale di cantiere si prevedono bagni chimici. In riferimento alle attrezzature di cantiere gli scarichi delle acque nere saranno convogliati entro appositi contenitori per essere poi smaltiti da imprese specializzate

Illuminazione – approvvigionamento energia elettrica

E' previsto un impianto apposito di cantiere.

Viabilità

Si prevede di realizzare n. 2. entrate/uscite. Circa il numero dei mezzi pesanti impiegati lungo le strade per l'approvvigionamento dei materiali si valuta quanto segue: fase di scavo: avverrà in 1 mese. Si valutano circa 2.000 mc di materiale che verrà accantonato all'interno del lotto per un riuso. Approvvigionamento di inerti per la produzione di calcestruzzo: Il calcestruzzo previsto è pari a circa 5.5000 mc che sarà approvvigionato da centrale di betonaggio autorizzata. In relazione alla durata complessiva del cantiere si valutano n 200 di viaggi complessivamente, per cui non si rende necessario un approfondimento sulla scelta dei tracciati di transito dei mezzi, che collegano il cantiere al porto per l'approvvigionamento dei materiali necessari al cantiere. Qualsiasi percorso dovesse essere scelto è esterno alle aree di vincolo.

Rumore e vibrazioni

Allo stato attuale non si può ipotizzare la tipologia delle apparecchiature utilizzate in cantiere giorno per giorno e per quante ore al giorno. Questo tipo di valutazione potrà essere realizzata nella fase esecutiva di realizzazione con l'ausilio del responsabile dell'impresa esecutrice, valutando l'impatto acustico delle attività temporanee (cantiere).

Emissioni in atmosfera

Come per il rumore la valutazione preventiva dell'inquinamento atmosferico per effetto dell'utilizzo delle apparecchiature di cantiere e dei veicoli di approvvigionamento materiali allo stato attuale è di difficile valutazione. In termini qualitativi l'impatto è legato soprattutto alla sospensione di polveri. Per la limitazione delle stesse sono previste vasche lava ruote per evitare la dispersione sulle le strade urbane

9

Commissione Tecnica Specialistica - Codice procedura: 2177 - Classifica: VAS CT 52-2 Proponente: itta Alessio Maugeri Autorità procedente: Comune di Trecastagni OGGETTO: "Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "variazione della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARs sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017".
Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.



utilizzate dai mezzi veicoli di ausilio al cantiere e la periodica bagnatura degli eventuali cumuli di materiali posti all'interno del cantiere.

Rischio di incidenti

Come tutti gli interventi di questo tipo, l'opera in fase di cantiere è sottoposta al D. Lgs. 81/08 e s.m.i per la sicurezza dei cantieri.

CONSIDERATO e RILEVATO che il Comune di Trecastagni è dotato di PRG approvato con DDG n. 272 del 23.11.2012.

CONSIDERATO e RILEVATO che detto PRG è stato sottoposto alla procedura di VAS che si è conclusa con l'emissione del DDG n. 486 del 25.09.2012 con cui si esprime parere motivato favorevole con l'osservanza di varie prescrizioni.

CONSIDERATO e VALUTATO che , per come risulta dal RAP, l'area non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici dispositivi normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria - S.I.C., zone di protezione speciale - Z.P.S., zone speciali di conservazione - Z.S.C.);

CONSIDERATO e VALUTATO che , per come risulta dal RAP, non interessa aree soggette dal PAI a rischio o pericolosità idraulica

CONSIDERATO E VALUTATO, che dal RAP, con riferimento al punto 2 dell'Allegato 1 al D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii , risulta che,

- La probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti risultano di modesta rilevanza;
- Non sussistono problematiche in ordine al cumulo degli impatti;
- La realizzazione della variante piano non comporta rischi per la salute umane o per l'ambiente;
- L'attuazione del piano non influisce sul patrimonio culturale;
- L'area interessata è di modesta estensione e pertanto non sussiste il potenziale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale


Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS della variante al PRG di Trecastagni relativa alla modifica della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione scaduto individuata in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485, a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017, con l'osservanza delle raccomandazioni indicata dall'ARPA con nota n. 60870 del 17.11.2022.

10

Commissione Tecnica Specialistica - Codice procedura: 2177 - Classifica: VAS CT 52-2 Proponente: itta Alessio Maugeri Autorità procedente: Comune di Trecastagni OGGETTO: "Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "variazione della destinazione d'uso di un'area con vincolo preordinato all'espropriazione scaduto. in catasto foglio di mappa n. 17 particelle nn. 1480,1482,1484,1485 a seguito di sentenza TARS sez.- Catania n. 1975 del 07.08.2017".
Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.



INDIVIDUAZIONE AREA SULLA TAV. P.6.Bis del P.R.G.





TAVOLA PRO EMESSA

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania
3° Settore

PIANO REGOLATORE GENERALE

ELABORATO: INGEGNERIA
COORDINATO: ING. ROSARIO ARCAIZANO

P.6.Bis



STATO ATTUALE DI P.R.G.

SCALA 1:1.000


Carta base: Tavola P6 del P.R.G.

AGGIORNATA SECONDO: D.D.G. n°272 del 23/11/2012



Sovrapposizione PRG con stralcio catastale Fog. 17

Area oggetto della variante
Dividente catastale
1494(nnn) identificativo particella



Visualizzazione della VARIANTE

SCALA 1:1000

Tabella Urbanistica

Fog.	Particella catastale	Sup. Attuale mq.	Z.T.O.	Vecchio Spessore (m)	Superficie Permeabile mq.	Superficie Impermeabile mq.
17	1480	974,00	P	B1/pe	669,00	As
	1484	280,00	P	pe	As	305,00
	1484	71,00	strada	strada	As	280,00
	1485	35,00	P	B1/pe	30,00	As
	1485	25,00	P	B1	25,00	As
TOTALI		1.365,00			724,00	570,00

* In questa tabella sono riportate solo le particelle che, in ragione della scala di dettaglio, possono essere ritenute di interesse urbanistico per il presente progetto.

B1/pe: Z.T.O. B1/ perequata
As: Area sorgente, volumetria da trasferire alla Z.T.O. perequata
P: Area a parcheggio
B1: Z.T.O. di prima periferia alla città storica consolidata (art. 11 NN.TT.AA. del P.R.G.)



Stralcio Fog. 17 - p.ile 1485, 1480 e 1484

Sc. 1:2.000

Area oggetto della variante 01/2020



Stato di Fatto da Carta Tecnica Regionale

Sc. 1:2.000



ORTOFOTO

urbanistica territorio ambiente
COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania
3° Settore



Provvedimento di ottemperanza alla Sentenze del T.A.R. Sicilia - Sezione I di Catania n. 1975 del 07/08/2017;

VARIANTE PUNTUALE 01/2020
Riclassificazione destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti

TAV.: **2**

Carta base: Tavola P6 del P.R.G.

adottato con Delibera Commissionaria ad Acta n° 01 del 22/02/2007, modificato con D.C.C. n° 107 del 23/12/2009, aggiornato con D.C.C. n° 69/10, ed approvato con D.D.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012. VAS decreto n. 486 del 25-09-2012

RAPP.:
1:1.000
1:2.000

OGGETTO:


RAFFRONTO FRA LO STATO DI FATTO E LA PROPOSTA DI VARIANTE

Ricorrenti: MAUGERI ALESSIO
Fog. 17 - p.ile: 1480, 1484, 1485

Il Consulente
(ing. Rosario Arcaizano)

REDATTORI
Il Resp.le del 3° Settore
(geom. Giuseppe Santacroce)

data: GIUGNO 2020



www.sitr.regione.sicilia.it/webgisportal/default.aspx



COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania
3° Settore



Provvedimento di ottemperanza alla
Sentenze del T.A.R. Sicilia - Sezione I di Catania n. 1975 del 07/08/2017;

VARIANTE PUNTUALE 01/2020
Riclassificazione destinazione urbanistica
di area con vincoli scaduti

TAV.:
4

Carta base: Carta dei Vincoli del Piano Paesaggistico
Regionale, ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17
aggiornata con D.A. 053/GAB del 27/12/2018

RAPP.:
1:2.000
1:5.000

OGGETTO:

CORRELAZIONE CON IL PIANO PAESAGGISTICO


Ricorrenti: MAUGERI ALESSIO
Fog. 17 - p.lle: 1480, 1484, 1485

Il Consulente (ing. Rosario Arcidiacono) REDATTORI Il Resp. del 3° Settore (geom. Giuseppe Santacroce)

data: GIUGNO 2020

Piano Paesaggistico
Ambiti
8-11-12-13-14-16-17
Catania

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
di Catania
Progetto finanziato con
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C



Piano Paesaggistico
Ambiti
8-11-12-13-14-16-18
Catania

tavola
21.6
Scala di stampa
1:25.000

Ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17
ricadenti nella provincia di Catania
Tavole di Piano

Regimi Normativi

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Il Dirigente Generale
Ing. Sergio Alessio

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Il Dirigente Responsabile
Dott. Michele Butta

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI CATANIA

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
arch. Benedetto Caruso - Responsabile U.O. 4 Settore per i beni
paesaggistici e demoneurologici

CONTRIBUTI TECNICI SCIENTIFICI
Responsabile coordinamento dati: dott. geol. Anna Sargi

COLLABORATORI
Sistema naturale e antropico: arch. geol. Laura Maria Palani
ing. Maurizio Fargnoli
arch. Francesco Pavesi
Sottosistema insediativo: arch. Maria Caterina
arch. Barbara Maugeri
Rita Piccolini

CONSULENZA SCIENTIFICA
UNIVERSITÀ DI CATANIA
Dipartimento di Architettura e Urbanistica
Direttore: prof. ing. Umberto Rodoni
Responsabili Scientifici: prof. arch. Giovanni Campo
prof. arch. Anna Maria Altupoli

Il Responsabile Unità Operativa IV (arch. Benedetto Caruso) Il Soprintendente (Dott.ssa Rosalba Parvizi)

Legenda

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia
nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

- Aree con livello di tutela 1 - art.20 delle N.d.A.
- Aree con livello di tutela 2 - art.20 delle N.d.A.
- Aree con livello di tutela 3 - art.20 delle N.d.A.
- Aree soggette a recupero - art.20 delle N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale
urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per
tutti gli altri aventi carattere di programmazione sul territorio

- Aree di indirizzo - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

Contesti Paesaggistici



- Perimetro dei contesti
- Contesto paesaggistico - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

Paesaggi Locali

-

Limiti comunali

-



DETTAGLIO SOVRAPPOSIZIONE P.P.R. e P.R.G.



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Servizio 4 "Affari urbanistici Sicilia sud-orientale"
Tel. 091 7077022

PEC:
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 613 del 12/01/2023

OGGETTO: CT 52-2 Comune di Trecastagni – Istanza ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variazione della destinazione d'uso di area con vincoli scaduti in Ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 dello 07/08/2017 del terreno censito in catasto al foglio 17 particelle nn. 1480, 1482, 1484, 1485.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n, 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23

DITTA: ALESSIO MAUGERI

Riferimento portale Enti: Istanza n. 1628 Cod. Proc. n. 2177

NOTIFICA D.D.G. n. 3 del 12/01/2023

Trasmissione via PEC

Comune di Trecastagni (CT)

3° Settore

Autorità Procedente

protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

Alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana

PALERMO

gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Al Servizio 1/DRU
SEDE

Si notifica ad ogni effetto di legge il D.D.G. n. 3 del 12/01/2023, con l'allegato parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 494/2022 del 30/12/2022 che ne costituisce parte integrante, per effetto del quale il procedimento indicato in oggetto, presentato per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art.12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - art.8 D.P.R. 8 luglio 2014 n.23, **non è da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D.Lgs.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art.2 del citato Decreto.

L'Ufficio della G.U.R.S. è pregato di provvedere alla pubblicazione per estratto del Decreto di cui sopra.

A tal fine si allega l'estratto del D.D.G. da pubblicare.

La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n.82/2005.

Il Funzionario Direttivo
sign. Maria Vegna

Repubblica Italiana



Partita IVA 02711070827
Codice Fiscale 80012000828

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali ed I.S.
Dipartimento regionale dei beni culturali ed I.S.
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania

Via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania
tel. +390957472111
soprict@regione.sicilia.it
Posta Certificata
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Unità Operativa di Base S14.3
Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici
tel. +390957472221-223
soprict.uo3@regione.sicilia.it

Rif. a nota prot. n. 4877 del 04.03.2021
Rif. a prot. certmail 6776 del 24.03.2021

Catania
Allegati n.

prot. n. 10030 /05 del

05 MAG. 2021

Oggetto: Comune di TRECAGNI – ditta - Maugeri Alessio – Richiesta parere sulla variante urbanistica, in ottemperanza Sentenza n. 1975/2017 T.A.R. riclassificazione area vincoli decaduti in Via Principe di Giovanni fg 17, part. 1480,1484,1485 – D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i – Autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 2 – livello di tutela 1 - *Rilascio favorevole*-



Al Comune di TRECAGNI
protocollo@pec.comune.trecagni.ct.it

e.p.c. ditta Maugeri Alessio
marioantonio.ferlito@ingpec.eu


VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i. (nel seguito denominato "Codice") ed il regolamento approvato con decreto regio 3 giugno 1940, n. 1357;
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.;
VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale 15 marzo 1995, n. 60, ai sensi del quale il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui gli elaborati, anche integrativi
VISTO il D.A. n. 031/GAB del 03/10/2018 con il quale è stato adottato il Piano Paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania pubblicato all'albo pretorio del comune di Trecastagni n° 1315 del 29/10/2018;
VISTO il D.A. n. 2085 del 28/09/78 con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico il territorio del Comune in oggetto, con decorrenza dal 31/03/1967;
VISTA la domanda di autorizzazione paesaggistica per realizzare opere :- *riclassificazione urbanistica* - ;
ESAMINATA la documentazione allegata;
CONSIDERATO che l'intervento ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico;
questa Soprintendenza, avendo accertato la sua compatibilità paesaggistica rilascia la relativa autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, del Codice *favorevole: alla riclassificazione urbanistica di area con vincoli espropriativi decaduti, quindi all'ipotesi progettuale della ditta in oggetto.*
Eventuali modifiche che interessino l'aspetto esteriore dell'intervento dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Scrivente. Non potrà essere rilasciata autorizzazione paesaggistica in sanatoria per quelle opere che abbiano determinato creazione od aumento di superfici utili o volumi, applicandosi, in tali casi, le previste sanzioni penali (articolo 181 del Codice).
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146, comma 4 del codice, come modificato dall'art.12, comma 1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, è valido cinque anni ed il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fica Guzzo			
Stanza	50	Piano	1	Tel.	0957472215
Collaboratore all'istruttoria		Arch. Giuseppe Mercurio	Stanza	45	Durata procedimento
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)		urpsoprict@regione.sicilia.it		Tel. 095.7472220	
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472284
				Referente:	Margherita Corsini
				Orario e giorni ricevimento: Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30	


dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il Comune vorrà verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, in considerazione di quanto prevede l'articolo 146, comma 4, primo periodo, del Codice.

A lavori ultimati la ditta indirizzata dovrà produrre esaustiva documentazione fotografica comprovante la conformità dei lavori eseguiti con quanto autorizzato da questa Soprintendenza.

Il Dirigente dell'U.O. 3
(dott. Franco La Fico Guzzo)




Il Soprintendente
(arch. Irene Donatella Aprile)



Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fico Guzzo		Durata procedimento	
Stanza	50 Piano	I	Tel. 095.7472215		
Collaboratore all'istruttoria		Arch. Giuseppe Marsolino	Stanza 45	Tel. 095.7472220	Collaboratore Sig.ra L. Di Mauro
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)		urp@cpict@regione.sicilia.it		Referente: Margherita Corsini	
Stanza	10 Piano	I	Tel. 095.7472234	Orario e giorni ricevimento: Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30	

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Ufficio Genio Civile Catania

U.O. 3

Catania **10 MAG. 2021**

Prot. **077716**

Pos. n°125764

OGGETTO: Comune di Trecastagni (CT) – Parere ai sensi della Legge 02/02/1974 n°64, art. 13 e art. 89 D.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016 – Variante urbanistica puntuale in ottemperanza alla Sentenza n. 1975/2017 del T.A.R. Sicilia, sezione di Catania. Riclassificazione urbanistica area con vincoli di P.R.G. decaduti, da Z.T.O “P” a Z.T.O. “B1”.

Ditta: Maugeri Alessio

*Al Comune di Trecastagni (CT)
Ufficio Commercio – S.U.A.P.*

TRECASTAGNI

pec: protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

Premesso che:

- con nota n° 4878 del 04/03/2021, acquisita al protocollo dello scrivente Ufficio in data 09/03/2021 al n° 39255, il Comune di Trecastagni (CT) ha trasmesso, per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 13 legge 02/02/1974 n° 64 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. sopra specificata redatta dal Responsabile del III° Settore Urbanistica, Territorio e Ambiente, Geom. Giuseppe Santacroce, coadiuvato dall'Ing. Rosario Arcidiacono;
- il provvedimento di variante urbanistica puntuale si è reso necessario al fine di ottemperare alla Sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017;
- l'area oggetto di riclassificazione, secondo le previsioni del vigente P.R.G., risulta destinata a Parcheggio (“P”) e ricade nell'isolato delimitato dalle vie L. Patti, Principi Di Giovanni, Principi di Villafrati e IV Novembre;
- l'area di che trattasi, per la sua peculiare ubicazione, non è posta a servizio di viabilità principale di P.R.G. e risulta limitrofa ad un'altra area più ampia con la medesima previsione a “parcheggio” e tra l'altro posta a servizio di una struttura di interesse pubblico (Palazzo dei Principi Di Giovanni);
- l'alternativa summenzionata, fa ritenere all'Amministrazione Comunale non necessaria la permanenza del vincolo urbanistico per l'area oggetto di riclassificazione;

- nel dettaglio la proposta in esame prevede l'attribuzione alle particelle di proprietà della ditta Maugeri Alessio, insistenti nell'area di che trattasi, della zona di destinazione urbanistica "B1", con indice di edificabilità previsto dalle N.T.A del P.R.G. e la cessione perequativa al Comune di Trecastagni della porzione di area prospiciente la strada di P.R.G. per la realizzazione di un parcheggio pubblico.

Considerato che:

- la riclassificazione proposta è compatibile con l'assetto territoriale della zona;
- il sito in esame non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- dallo studio geomorfologico allegato l'area si presenta sub-pianeggiante, non si evidenziano dissesti in atto o potenziali e si riscontra una sostanziale stabilità;
- dallo studio geomorfologico allegato l'area non presenta elementi di pericolosità geologica, sia dal punto di vista morfologico che idraulico e non ricade in aree a rischio e/o pericolosità idraulica secondo le direttive del P.A.I.

Tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio esprime parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, alla seguente condizione:


1) che vengano garantite, coerentemente con il D.P.C.M. 07/03/2019 (Decreto di approvazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni per la Sicilia), in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, le opere di drenaggio e smaltimento controllato in assorbimento delle acque meteoriche nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

Il presente parere non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui all'art. 17 della legge 02/02/1974 n. 64 e del D.M. 14/01/2008 riguardanti le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e accertamenti per le caratteristiche dei terreni di sedime.

Il Funzionario Direttivo U.O.3
Geom. Antonio Santisi




Il Dirigente U.O.3
Dot. Geol. Giuseppe Filetti



Il Dirigente Capo Servizio
Dr. Ing. Natale Zuccarello



Publicato il 07/08/2019



N. 01975/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2019, proposto da Alessio Maugeri, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trecastagni non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Trecastagni sull'istanza di riclassificazione urbanistica formulata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno nel Comune di Trecastagni che ricomprende le particelle distinte in catasto al foglio n. 1480 (della estensione di are 09 e ca. 74), 1484 (della estensione di are 03 e ca. 31) e 1485 (della estensione di aree 00 e ca. 60) che, come da allegato certificato di destinazione urbanistica sono destinate a parcheggio pubblico di P.R.G.

Il ricorrente, quindi, ritenendo che la predetta area sia soggetta a vincoli espropriativi decaduti per decorrenza dei termini, con istanza del 10 dicembre 2018 ha chiesto l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica sulla base delle caratteristiche della zona; in assenza di alcun riscontro, ha proposto il ricorso in epigrafe, col quale lamenta l'illegittimo silenzio mantenuto dall'ente e la condanna del Comune all'adozione di un provvedimento espresso e motivato con attribuzione di una nuova destinazione urbanistica.

→ Il Comune di Trecastagni non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.

All'udienza camerale del 17 luglio 2019 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Il Collegio ritiene che in assenza di una specifiche precisazioni/contestazioni del Comune intimato la destinazione a parcheggio pubblico costituisca un vincolo espropriativo che è venuto meno per inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge. A fronte di tale situazione e del conseguente carattere di "zona bianca" assunto in parte qua dalle aree, il Comune di Trecastagni non ha dato luogo all'attività di riqualificazione urbanistica; va ricordato in proposito come il potere di pianificazione urbanistica riconosciuto dalla legge in capo ai Comuni sia obbligatorio nell'an (restando, ovviamente, largamente discrezionale nel quomodo, sia pure nei limiti posti dalle regole urbanistiche contenute nel D.M. n. 1444 del 1968 e, più in generale, nella legislazione di settore), e come, in caso di inadempimento al predetto obbligo, il privato sia tutelato col diritto di agire, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall'amministrazione (ex

multis, T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 984/2007).

Inoltre il Comune è, in ogni caso, tenuto ad esaminare le istanze di privati anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento - ad esempio a fronte della documentata esistenza di vincoli di natura "conformativa" e non "espropriativa" - incombendo, in tal caso, su di esso l'obbligo di motivare congruamente il relativo provvedimento di diniego (in tal senso, cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 3282/2014).

Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare illegittima l'inerzia mantenuta dal Comune intimato e sussistendo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/90 l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi espressamente sull'istanza del ricorrente entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza definendo il procedimento amministrativo volto alla riqualificazione delle "zone bianche".

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di centoventi giorni.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trecastagni;

Condanna il Comune di Trecastagni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pronunciarsi espressamente attraverso un provvedimento motivato di riqualificazione urbanistica dell'area, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza

ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.

Nomina, per l'ipotesi di protratta inerzia, il Commissario ad acta indicato in motivazione.

Condanna il Comune di Trecastagni alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1000,00 (euro mille/00), oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Dipartimento di Prevenzione
U.O. di Igiene Pubblica
Gravina di Catania

Prot. 09/IP

Mascalucia 05/01/2023

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
ARTA - Dipartimento Regionale Dell'Urbanistica
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Trecastagni
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

Prot. 1340/I.P. del 20/10/2022
Riferimento portali Enti: Istanza n. 1628 Cod. Proc. n. 2177

Oggetto: CT 52-2 Comune di Trecastagni - Istanza ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilita VAS per la Variazione della destinazione d'uso di area con vincoli scaduti in ottemperanza Sentenza T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, n. 1975 del 07/08/2017 del terreno censito in catasto al foglio 17, particelle 1480,1482,1484 e 1485.


Ditta: Alessio Maugeri

In riferimento alla pratica sopraindicata, presa visione della relazione tecnica e degli elaborati grafici allegati, si esprime parere igienico sanitario

Favorevole



Il Responsabile UOIP
(Dr. Angelo Giustolisi)



	centro storico		Z.T.O. "D.1"		Z.T.O. "F.3"
	Z.T.O. "A."		Z.T.O. "D.2"		Z.T.O. "F.4"
	Z.T.O. "A.1"		Z.T.O. "E"		Z.T.O. "F.5"
	Z.T.O. "B.1"		Z.T.O. "E.1"		Z.T.O. "F.6"
	Z.T.O. "B.2"		Z.T.O. "E.1.1"		Z.T.O. "F.7"
	Z.T.O. "B.2.1"		Z.T.O. "E.2"		Z.T.O. "F.8"
	Z.T.O. "B.3"		Z.T.O. "E.3"		Z.T.O. "F.9.1"
	Z.T.O. "C.1"		Z.T.O. "E.3.1"		Z.T.O. "V.1"
	Z.T.O. "C.2"		Z.T.O. "E.4"		Z.T.O. "V.2"
	Z.T.O. "C.1S"		Z.T.O. "E.4.1"		Z.T.O. "V.3"
	Z.T.O. "C.4"		Z.T.O. "E.5"		Z.T.O. "V.4"
	Z.T.O. "C.1.1"		Z.T.O. "F.1"		Z.T.O. "V.5"
	Z.T.O. "C.1.2"		Z.T.O. "F.2"		
	Limite del Parco dell'Etna				

INDIVIDUAZIONE AREA SULLA TAV. P6 Bis del P.R.G.

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania
3° Settore



Provvedimento di ottemperanza alla
Sentenze del T.A.R. Sicilia - Sezione I di Catania n. 1975 del 07/08/2017;

VARIANTE PUNTUALE 01/2020
Riclassificazione destinazione urbanistica
di area con vincoli scaduti

Carta base: Tavola 6 - del P.R.G.
adottato con Delibera Commissione ad Acta n° 03 del 22/03/2007, modificato con D.C.C. n° 107 del 23/12/2009,
aggiornato con D.C.C. n° 69/10, ed approvato dal D.D.G. Condizionato n° 273 del 23/12/2011.
VAS decreto n. 486 del 25-09-2012.

OGGETTO:
TAVOLA 6 VARIATA


Ricorrente: MAUGERI ALESSIO
Fog. 17 - p.n. 1480, 1484, 1485

REDAZIONE:
Il Consulente
(Ing. Rosario Acquadro)

REDAZIONE:
Il Resp.le del 3° Settore
(Geom. Giuseppe Santarone)

data: Giugno 2020


Cartografia di P.R.G. aggiornata con le varianti in oggetto SCALA 1:2000



ORTOFOTO - AREA D'INTERESSE



Foto AEREA - GOOGLE



NICOLOSI

ZAFFERANA ETNEA

VIAGRANDE

COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania
 3° Settore : Urbanistica, Territorio e Ambiente

Provvedimento di ottemperanza alla
 Sentenze del T.A.R. Sicilia - Sezione I di Catania n. 1975 del 07/08/2017;

VARIANTE PUNTUALE 01/2020
 Riclassificazione destinazione urbanistica
 di area con vincoli scaduti

Carta base: Tavola P6/C - del P.R.G.
 adottato con Delibera Commissionaria ad Acta n° 01 del 22/02/2007, modificato con D.C.C. n° 107 del 23/12/2009,
 aggiornato con D.C.C. n° 69/10, ed approvato con D.O.G. condizionato n° 272 del 23/11/2012.
 VAS decreto n. 486 del 23-09-2012.

TAV.: **1**

RAPP.:

OGGETTO:




INQUADRAMENTO TERRITORIALE


Ricorrenti: MAUGERI ALESSIO
 Fog. 17 - p.lle: 1480, 1484, 1485

Il Consulente
 (ing. Rosario Arcidiacono)

REDATTORI:
 Il Resp.le del 3° Settore
 (geom. Giuseppe Santacroce)

data: GIUGNO 2020





www.sitr.regione.sicilia.it/webgisporta/default.aspx area di interesse

REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana
 Assessorato Territorio e Ambiente
 Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
 Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
 Area territoriale tra i Bacini del F. Alcantara e del F. Simeto (095)
 CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA PER FENOMENI DI ESONDAZIONE N° 18
 3° Aggiornamento "Parziale"
 COMUNE DI MASCALUCIA
 Scala 1:10.000
 Anno 2013

LEGENDA

VALORI DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA

- P1 Pericolosità bassa
- P2 Pericolosità moderata
- P3 Pericolosità alta
- Sito d'attenzione

--- Limite area territoriale
 --- Limite comunale



Stralcio Tav. Pericolosità idraulica

COMUNE DI TRECASTAGNI
 Città Metropolitana di Catania
 3° Settore



Provvedimento di ottemperanza alla Sentenze del T.A.R. Sicilia - Sezione I di Catania n. 1975 del 07/08/2017;

VARIANTE PUNTUALE 01/2020
 Riclassificazione destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti
 TAV.: **3**
 RAPP.:
 Tavole P.A.I 625130
 Varie

OGGETTO:
 VERIFICA VINCOLI: Pericolosità Idraulica
 Rischio idraulico

Ricorrenti: MAUGERI ALESSIO
 Fog. 17 - p.lle: 1480, 1484, 1485
 REDATTORI:
 Il Consulente (ing. Rosario Arcidiacono)
 Il Resp. le del 3° Settore (geom. Giuseppe Santacroce)

data: GIUGNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana
 Assessorato Territorio e Ambiente
 Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
 Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
 Area territoriale tra i Bacini del F. Alcantara e del F. Simeto (095)
 CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO PER FENOMENI DI ESONDAZIONE N° 18
 3° Aggiornamento "Parziale"
 COMUNE DI MASCALUCIA
 Scala 1:10.000
 Anno 2013

LEGENDA

VALORI DEL RISCHIO IDRAULICO

- R1 Rischio moderato
- R2 Rischio medio
- R3 Rischio elevato
- R4 Rischio molto elevato

--- Limite area territoriale
 --- Limite comunale



Stralcio Tav. Rischio idraulico



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

Prot. 27898 08 NOV. 2023

COMMISSIONE CONSILIARE IV COMMISSIONE "Territorio, Ambiente. Urbanistica e Lavori Pubblici"

SEDUTA DEL 08/11/2022 ORE 15:30

COMPONENTI PRESENTI

Giusy Russo
Concettina Scarpignato
Gianluca Falco
Alfio Di Paola

FUNZIONARI PRESENTI

Architetto Cristaudo

COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE

Vice Sindaco Pappalardo

La commissione convocata con avviso prot. n. 27577 del 06/11/2023 con il seguente ordine del giorno:

“Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza TAR Sicilia, sezione di Catania n. 1975 del 07/08/2018”;

“Approvazione schema Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025 ed elenco annuale 2023”;

varie ed eventuali.

Constatata la presenza del numero legale, la seduta si ritiene valida.

Prende la parola l'architetto Cristaudo relativamente al punto su "Variante puntuale di riclassificazione della destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti. Ottemperanza Sentenza TAR Sicilia, sezione di Catania n. 1975 del 07/08/2018" illustrando ai presenti che a seguito dei ricorsi proposti da parte di un cittadino nei confronti del comune di Trecastagni in riferimento ai vincoli preordinati all'espropriazione che risultano essere scaduti alla data del 03/10/2018, il cittadino chiedeva la riclassificazione urbanistica delle particelle di sua proprietà ricadenti in previsioni di parcheggio pubblico del PRG e dunque sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità. Il TAR Sicilia con sentenza 1975/2019 ha accolto tale ricorso. Nel mese di dicembre 2019 il cittadino istante e il responsabile del settore urbanistica si sono riuniti al fine di stipulare un accordo ai sensi della legge 241/90 e provvedere a detta riclassificazione urbanistiche delle particelle di proprietà. Il progetto di variante urbanistica è munito dei pareri e nulla osta così come specificato nella proposta di delibera a pag. 5. Si rende pertanto necessario ottemperare alle disposizioni della sentenza del TAR Sicilia a seguito del suddetto ricorso procedendo all'adozione della variante urbanistica, al deposito e pubblicazione su albo pretorio, Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana di tale avviso della variante adottata. I costi relativi alla redazione di parte del progetto sono stati a carico del comune di Trecastagni per quanto concerne la redazione della variante, mentre il cittadino ha fatto fronte ai costi relativi ai diritti amministrativi e ha collaborato a parte delle spese amministrative. In definitiva dal progetto di evince che ci saranno 724 mq edificabili e 570 mq rimangono come parcheggio.

Alle ore 16:00 entra in commissione il consigliere Di Paola.

Si passa alla trattazione del punto relativo all' "Approvazione schema Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025 ed elenco annuale 2023";

Prende la parola l'assessore Pappalardo, affermando che tale programma rimane invariato se non per i progetti che hanno avuto i finanziamenti da poco e tale programma è emendabile in qualsiasi momento. Prende la parola la Dott.ssa Sorbello su delega del Responsabile Settore Lavori Pubblici, il Geometra La Mastra, spiegando che è stato inserito nel suddetto piano triennale delle opere pubbliche un finanziamento di un milione e 300 su via Ronzini. Tale progetto preliminare insisterà sull'aspetto della gestione delle acque reflue, ed è stato avviato il processo di censimento del progetto su REGIS ai fini dell'ottenimento dell'acconto che ammonta a circa il 20%. Il presente programma triennale è stato rielaborato in funzione degli ultimi orientamenti indicati dall'Amministrazione per la partecipazione di avvisi e bandi finalizzati all'acquisizione di finanziamenti di opere pubbliche con fondi statali e regionali. Sono presenti circa 30 opere nel piano triennale, di cui per quanto concerne il piano annuale ne sono presenti 13 opere. Si ricorda che la normativa vigente prevede che l'iter di realizzazione delle opere pubbliche abbia origine dalla predisposizione e approvazione di un programma triennale per lavori di importo superiore a euro 150.000,00 (importo stabilito come da nuovo codice degli appalti in cui tale soglia da 100.000,00 è passata a 150.0000,00) e di un elenco annuale di lavori che deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo.

La commissione si esprime favorevolmente sul lavoro svolto dagli uffici su indirizzo dell'amministrazione, e auspica che tutti i progetti tratteggiati con i quali si vuole operare per incidere sulla realtà cittadina, grazie alla partecipazione ai Bandi e ai flussi di risorse derivanti dal PNRR e non solo, possano contribuire al percorso di rilancio della competitività del nostro Paese.

I lavori di commissione si concludono alle ore 16:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

FUNZIONARI PRESENTI

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE




FIRMA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



FIRMA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

FIRMA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE


A. ...
M. ...